



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 286 DEL 01-06-2016
Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 45 del 01-06-2016

OGGETTO	AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'ENTE AVVERSO GLI ATTI DI APPELLO PRESENTATI DALLA UNIPOLSAI SPA E DALL'AVV. TESAURO AVVERSO LA SENTENZA N. 618/2015 DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. IMPEGNO DI SPESA.
----------------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE

IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Villalba con atto di citazione notificato in data 27/7/2012 citava in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta l'Avv. Walter Calogero Tesauro al fine di sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento del mandato conferito al predetto professionista da parte dell'ente, in relazione a due distinti incarichi professionali, nonché per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negligente opera professionale prestata in tali occasioni per l'ammontare di € 215.000,00,

- che la Giunta Comunale, con atto proprio deliberativo n. 157 del 16.12.2011, aveva conferito un incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel giudizio citato al punto precedente all'Avv. Flavio Di Vita del foro di Termini Imerese,

- il professionista convenuto, una volta costituitosi, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A.;

- la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 618/2015 depositata il 3 novembre 2015 con la quale, fra le altre cose, il Tribunale Civile di Caltanissetta:

- dichiarava risolto il contratto d'opera professionale stipulato tra il Comune di Villalba e l'Avv. Tesauro, dando atto che per l'effetto nulla era dovuto dall'ente locale al professionista in relazione alle prestazioni professionali rese dal convenuto;
- condannava l'Avv. Tesauro al pagamento in favore del Comune della somma di € 220.718,44, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite;
- condannava, altresì, la Milano Assicurazioni S.p.a a tenere indenne l'Avv. Walter Tesauro delle somme dovute all'ente locale entro il limite fissato dal massimale di polizza,

- che la sentenza n. 618/2015 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta veniva stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello in data 29 gennaio 2016;

ATTESO che:

- la Società Unipolsai Assicurazioni S.p.A., quale incorporante la Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A., proponeva appello avverso la sentenza n. 618/2015 del Tribunale Civile di Caltanissetta, citando il Comune di Villalba, con atto notificato al legale di fiducia dell'Ente il 24.2.2016 ed assunto al protocollo generale del Comune al n. 886 del 26.02.2016, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per sentire riformare, previa la sua sospensione, la sentenza impugnata

- l'Avv. Tesauro Calogero Walter. proponeva appello avverso la sentenza n. 618/2015 del Tribunale Civile di Caltanissetta, citando il Comune di Villalba, con atto notificato al legale di fiducia dell'Ente il 3.3.2016 ed assunto al protocollo generale del Comune al prot. 1045 del 7.3.2016, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per sentire riformare la sentenza impugnata,;

DATO ATTO che il Comune di Villalba non dispone di un ufficio legale interno, nè contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;

ATTESO CHE la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 62 del 27 maggio 2016, al fine di rappresentare e difendere il Comune di Villalba in giudizio nei giudizi instauratisi dinnanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, a seguito della notifica degli atti di citazione in appello da parte dell'Assicurazione Unipolsai Assicurazioni, quale incorporante la Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A., e dell'Avv. Tesauro Walter conferiva un incarico legale all'Avv. Flavio Di Vita del Foro di Termini Imerese, con studio in Petralia Sottana, Piazza Finocchiaro Aprile, n.7, assegnando al Responsabile dell'Area Amministrativa, come da preventivo trasmesso dal legale individuato, la somma di € 8.000,00 sul programma 1.11.1.103 – capitolo 570.1 “Onorari e spese di causa” del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2016 a titolo di compenso, comprensivo di IVA, C.P.A. ed altri oneri accessori;

RICHIAMATO l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale formatosi in vigenza del vecchio Codice dei Contratti, in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dell'appalto di servizi pubblici di cui all'allegato II B, categoria 21, del D.Lgs.n. 163/2006, sul presupposto che questo debba contenere un elemento di specialità ulteriore quanto a prestazione e a modalità organizzative;

ATTESO CHE, pertanto, l'affidamento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, è escluso dall'applicazione del nuovo Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO lo schema di disciplinare approvato al fine di regolare l'incarico di difesa e patrocinio giudiziario conferito;

VISTA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture w n. 4 del 7.7.2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/8/2010, n. 136", nella quale si conferma la non applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, alla difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale, distinguendosi dall'appalto di servizi legali di cui all'art. II B, categoria 21, del D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario provvedere all'impegno della relativa spesa di € 8.000,00 a titolo di compenso, comprensivo di C.P.A., IVA ed altri oneri accessori, a, a valere sul programma 1.11.1.103 - capitolo 570.1 "Onorari e spese di causa" del bilancio di previsione per € 1.500,00 dell'esercizio 2016 e per € 6.500,00 dell'esercizio 2017;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ad oggi non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonostante sia scaduto il termine del 30 aprile previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. così dispone: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

ATTESO che l'impegno si riferisce a spesa tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L., in quanto necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTI gli stanziamenti di spesa per l'esercizio 2016 del bilancio di previsione approvato per il periodo 2015/2017 dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 77 del 21 ottobre 2015;

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 2 del 2 febbraio 2016 è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

**Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;**

Vista la L.R. n. 7/92 ;

Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/91,le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;**
- 2) di impegnare, quale onorario da corrispondere all'Avv. Flavio Di Vita del Foro di Termini Imerese, con studio in Petralia Sottana, Piazza Finocchiaro Aprile, n.7, per l'incarico conferitogli con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 62 del 27 maggio 2016, la somma di € 8.000,00 a valere sul programma 1.11.1.103 - capitolo 570.1 "Onorari e spese di causa" del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 per € 1.500,00 e dell'esercizio 2017 per € 6.500,00;**
- 3) di provvedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento;**
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, per gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;**
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 come convertito con la L. 3 agosto 2009, n. 102 e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;**
- 6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di giorni 15.**

Villalba, 01-06-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to DOTT.SSA CONCETTINA NICOSIA



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 8.000,00 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2015	2016	2017	Creditore
248	01.11.103	570	1	1.500,00	0,00	0,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI VITA
249	01.11.103	570	1	0,00	6.500,00	0,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI VITA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI